



SENT. N. 37/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Cristiano BALDI

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23918** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

I. omissis S.r.l. in fallimento, codice fiscale **omissis**, con sede legale

in **omissis**, Strada **omissis**, in persona del curatore fallimentare

L.C., codice fiscale **omissis**, P.E.C.

f39.2020torino@pecfallimenti.it;

Z.S., codice fiscale **omissis**, nato il **omissis**

a **omissis**, residente a **omissis**, Via **omissis**,

rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ariagno ed elettivamente domiciliato

presso il suo studio in Torino, via Principi d'Acaja n. 44, P.E.C.

robertoariagno@pec.ordineavvocatitorino.it;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 febbraio 2025, il Consigliere relatore Dott.

	Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice	
	Procuratore Generale Letizia Dainelli e l'avv. Roberto Ariagno per il convenuto	
	Z.; non costituito il Fallimento I. omissis S.r.l., come da verbale.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, ha agito nei confronti	
	degli odierni convenuti (oltre che di un terzo soggetto, che ha già definito la	
	propria posizione a seguito di giudizio abbreviato), per sentirli condannare al	
	pagamento della complessiva somma di euro 61.894,75	
	(sessantunomilaottocentonovantaquattro/75), in favore della società <i>in house</i>	
	Finpiemonte S.p.a. e per essa della Regione Piemonte.	
	A fondamento della propria pretesa, il requirente ha addotto, in estrema sintesi,	
	lo sviamento dalla destinazione pubblicistica e la mancata restituzione del	
	finanziamento, a valere sulla legge regionale n. 28/1999 – Commercio Ed.	
	2015, concesso per l'importo di euro 120.000,00 (di cui 84.000,00 con fondi	
	regionali e la restante parte con prestito bancario) da Finpiemonte S.p.a. alla	
	società "I. omissis S.r.l.", poi posta in liquidazione nel 2019 e fallita nel 2020,	
	di cui lo Z. era presidente del Consiglio di amministrazione dal	
	30/1/2015, amministratore unico dal 20/2/2017, consigliere e amministratore	
	delegato dal 14/2/2017 e poi liquidatore dall'8/10/2019.	
	Il contributo era finalizzato all'acquisto di opere edili e impianti generici e	
	l'investimento doveva essere effettuato entro il 17/3/2018.	
	L'impresa ometteva, peraltro, di inviare la rendicontazione finale del progetto	
	di intervento entro il termine del 15.06.2018 previsto dal bando.	
	In relazione al citato inadempimento, Finpiemonte S.p.a., con provvedimento	
	- pag. 2 di 18 -	

del 24/01/2019 (ad esito di procedimento avviato in data 19/11/2018), provvedeva alla revoca totale del prestito, intimando la restituzione della somma di euro 61.894,75, corrispondente al debito residuo del finanziamento fruito e oggetto dell'odierna contestazione.

Successivamente, la società I. S.r.l. cadeva in stato di fallimento e Finpiemonte provvedeva all'insinuazione del predetto credito nella massa passiva.

Nel proprio atto introduttivo il requirente, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la responsabilità erariale della società percettrice, ora in stato di fallimento, e del suo amministratore *pro tempore* S.Z., consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

La Procura regionale rappresenta, in particolare, che l'impresa convenuta presentava in data 29/12/2016, a firma del predetto amministratore, la domanda di contributo ed otteneva lo stesso senza poi rispettare le disposizioni previste dal bando, a causa della mancata rendicontazione dell'investimento effettuato e della morosità nella restituzione del finanziamento. Ciò avrebbe impedito la verifica da parte di Finpiemonte dell'effettività delle prestazioni commissionate e remunerate e avrebbe così determinato il danno erariale, conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

Alla persona dell'amministratore convenuto sarebbe, in particolare, imputabile l'omessa rendicontazione finale e la mancata restituzione del finanziamento, con conseguente responsabilità per dolo in solido con la società percettrice, venendo in emersione in capo al medesimo la rappresentazione e volizione del fatto dannoso; subordinatamente, gli sarebbe addossabile una "colpa

gravissima”, attesa l’inescusabile e manifesta violazione degli elementari ed esigibili doveri pubblicistici.

Il convenuto Z. si è costituito in giudizio, richiamando quanto già sostenuto in sede di deduzioni istruttorie dinanzi alla Procura contabile, ex art. 67 c.g.c.

Nelle stesse il medesimo aveva evidenziato, in particolare, che il punto vendita sito in **omissis**, Corso **omissis**, destinatario dell’investimento, era stato comunque operante e attivo per tutto il 2017, producendo a sostegno alcune fatture di acquisto di attrezzature e componenti di arredo, oltre che di esecuzione di lavori edili inerenti il locale. Le vicende connesse al contenzioso sorto all’inizio del 2018 con la società “**omissis** S.p.A.”, fornitrice dei prodotti, avrebbero, però, successivamente assorbito ogni energia degli amministratori e, in particolar modo del sig. Z., all’epoca già in età avanzata.

La difesa del convenuto non nega, pertanto, la mancata rendicontazione dell’intervento, ma la riferisce al più a colpa lieve del proprio assistito, come tale non concretante responsabilità amministrativo-contabile.

La curatela del fallimento della società I. **omissis** S.r.l. non si è costituita in giudizio.

Nella pubblica udienza, le parti costituite hanno sostanzialmente ribadito le proprie argomentazioni e confermato le conclusioni già rassegnate nei propri atti scritti.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente dichiarata, ex art. 93 c.g.c., la contumacia della

società I. **omissis** S.r.l. in fallimento, in persona del curatore, attesa la

regolarità della notifica effettuata a mezzo di posta elettronica certificata nei confronti di quest'ultimo, ai sensi degli artt. 6 ed 88, comma 6, del Codice di giustizia contabile.

2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 20/2011 e n. 256/2011).

3. Ciò posto, sotto il profilo della disamina della condotta contestata, dalla documentazione in atti risultano accertati i requisiti oggettivi e soggettivi atti ad integrare la responsabilità erariale della società percettrice del finanziamento (ora in stato di fallimento) e del suo amministratore *pro tempore*, atteso che

risulta comprovato che la società convenuta presentava in data 29/12/2016, a firma di quest'ultimo, domanda di finanziamento finalizzata al proprio sostegno e sviluppo, percepiva il medesimo a seguito del provvedimento di Finpiemonte del 1° febbraio 2017, ma ometteva di presentare, nei termini previsti dal bando (15/06/2018), la rendicontazione finale dell'investimento.

Emerge, altresì, che Finpiemonte S.p.a., avendo rilevato la mancata trasmissione della rendicontazione finale delle spese sostenute provvedeva, conseguentemente, alla revoca integrale dell'agevolazione con atto del 24/01/2019, intimando la restituzione delle rate di finanziamento insolute.

La sequenza dei fatti sopra sinteticamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito.

Appare, infatti, pacifico che l'impresa in oggetto, e per essa il suo amministratore *pro tempore* S.Z., non abbia mai presentato la rendicontazione finale delle spese di investimento per l'apertura di un nuovo punto vendita, attraverso la quale si sarebbe potuta accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nel bando. Tale comportamento ha determinato, così, un danno all'erario costituito dall'importo percepito e non correttamente destinato alle finalità pubbliche previste.

Il collegamento tra la finalità pubblica perseguita attraverso l'erogazione di agevolazioni a carico dell'erario e l'iniziativa imprenditoriale privata diretta a realizzarle viene assicurato, infatti, attraverso una rigida procedimentalizzazione dell'erogazione dei contributi, tra le cui fasi indispensabili vi è la rendicontazione, elemento cardine per la verifica di coerenza e congruità della spesa effettivamente sostenuta.

La necessità di rendicontazione dell'utilizzo di risorse pubbliche, con le modalità procedurali previste dalle diverse discipline di settore, costituisce espressione del principio generale di necessaria giustificazione della spesa: in difetto, non è possibile verificare la conformità dell'impiego alle finalità poste a base dell'erogazione, configurandosi quindi una verosimile distrazione del finanziamento percepito (cfr. questa Sezione, sent. n. 96/2023).

Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi in oggetto prevedeva, infatti, l'erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici, nell'ottica di un sostegno all'economia e all'occupazione.

Il bando prevedeva espressamente, quale clausola di revoca del finanziamento, la mancata rendicontazione dell'intervento.

Va peraltro ricordato che, anche a prescindere da tali violazioni del bando, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata rendicontazione della spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 152/2020).

Viene, inoltre, pacificamente ritenuto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore, beneficiario degli stessi, dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013); il che non può che presupporre, necessariamente, la

rendicontazione degli interventi effettuati.

3.1. La dimostrazione puntuale, da parte del percettore, della coerenza dell'attività di spesa con le finalità proprie del contributo erogato, costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per la liceità della stessa (cfr. sentenza di questa Sezione, n. 130/2015); sicché, in questo contesto, l'omesso adempimento del generale obbligo di puntuale rendicontazione delle risorse pubbliche assegnate si risolve, in definitiva, in un'inversione dell'onere della prova a carico del convenuto circa l'insussistenza del danno contestato (Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte, n. 56/2023).

Tale onere probatorio non può ritenersi validamente assolto dal convenuto Z., innanzitutto sotto il profilo temporale, in virtù della presentazione della pretesa documentazione di spesa solo in sede di deduzioni istruttorie dinanzi alla Procura contabile, nonché di riflesso in questa sede giudiziale e comunque a distanza di molti anni dalla scadenza del termine di rendicontazione; sia per il carattere scarso e non sufficientemente significativo della stessa, che si appalesa intrinsecamente non esaustiva, non recando prova dei relativi ed effettivi pagamenti e della coerenza dei pretesi acquisti con l'obiettivo finanziato.

Tale documentazione rende, in altri termini, impossibile la ricostruzione, ora per allora, dell'effettiva destinazione dell'oggetto degli acquisti alla finalità pubblica per il cui conseguimento era stato concesso il finanziamento.

Quand'anche, infatti, la produzione documentale, seppur astrattamente idonea a provare gli acquisti finanziati, avvenga a significativa distanza temporale dagli stessi e dai connessi oneri procedurali, essa non può ritenersi sufficiente a dimostrare l'effettiva e corretta destinazione del finanziamento

pubblico alle sue finalità, in quanto non è idonea a comprovare il collegamento dei beni con l'attività e la sede interessate dall'investimento ritenuto meritevole di agevolazione, ben potendo gli stessi essere stati acquistati per poi essere rivenduti o, ancora, destinati ad altro progetto, per ipotesi non finanziabile (cfr. questa Sezione, sent. n. 83/2023).

Tant'è vero che l'esplicita previsione, da parte del bando, della tempestiva produzione della rendicontazione e dei titoli di spesa a cura dell'impresa percettrice del finanziamento, appare espressamente finalizzata a consentire, nell'immediato, i controlli e le ispezioni dei funzionari di Finpiemonte, della Regione Piemonte o del Gruppo Tecnico di Valutazione, proprio a sottolineare l'esigenza, a fini di controllo del conseguimento della finalità pubblica, della collocazione "sul posto" dei macchinari o delle attrezzature acquisiti con il concesso finanziamento; controlli che sono stati, invece, di fatto elusi dagli odierni convenuti, con il proprio comportamento omissivo e con la produzione, soltanto in *limine litis*, di documentazione asseritamente (e peraltro solo apparentemente e parzialmente) giustificativa.

4. Pur non costituendo oggetto di contestazione, attesa la contumacia della curatela fallimentare, occorre comunque rilevare che l'intervenuta insolvenza della società I. S.r.l., secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è di ostacolo all'accertamento in questa sede della relativa responsabilità amministrativa ed alle conseguenti statuizioni risarcitorie a carico della procedura concorsuale.

Come più volte chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, "*la giurisdizione che su un rapporto obbligatorio appartiene alla Corte dei conti permane anche nel caso di fallimento del debitore*" (Cass., S.U. n. 12371/2008;

Cass. S.U., n. 11073/2012).

Tale principio è applicabile a tutte le tipologie di procedure concorsuali, rispetto alle quali non è ravvisabile alcuna interferenza tra la competenza rimessa al Tribunale fallimentare e la speciale cognizione, in materia di responsabilità amministrativo-contabile, spettante alla Corte dei conti: *“La questione (...) esula, quindi, dalla cognizione del Tribunale fallimentare, il quale ha il compito “di valutare l’ammissibilità dei crediti al passivo fallimentare e la loro collocazione, nonché vigilare sulla realizzazione dell’attivo” (Corte dei conti, Sez. I App., n. 374/2015), mentre “compete alla Corte dei conti accertare l’an e il quantum debeatur, con un processo del tutto indipendente da quello di verifica dei crediti svolto davanti al Giudice delegato alla procedura concorsuale” (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 233/2019 e n. 14/2022); “né osta a tale tesi il principio di divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari o individuali, di cui all’art. 51 L.F., poiché è evidente che dette azioni, da farsi valere nell’ambito della procedura sopra richiamata, presuppongono un accertamento sull’esistenza, anche sub condicione, del credito, da farsi valere nel rispetto della par condicio creditorum. E la sedes materiae per l’accertamento del credito è davanti a questa Corte” (idem, Sez. I App., n. 198/2018).*

In ordine alla questione dell’efficacia della sentenza della Corte dei conti rispetto alla procedura fallimentare, la giurisprudenza ha, poi, ulteriormente chiarito che *“la Suprema Corte - sulla scorta della premessa secondo cui, nel caso in cui sia pendente controversia su di un credito sottratta alla cognizione del giudice fallimentare (come nel caso di specie, in quanto l’accertamento della sua sussistenza è devoluto alla giurisdizione contabile: art. 1, comma 1,*

c.g.c.), gli organi del fallimento devono considerare il credito assimilabile ai crediti condizionati, e, quindi, possono ammetterlo al passivo fallimentare con riserva, da sciogliersi dopo la definizione del processo dinanzi al giudice competente” (Corte dei conti, Sez. II App., n. 107/2021).

Ne consegue la piena accoglibilità della domanda formulata dalla Procura contabile nei confronti dell’evocato fallimento e del suo organo di curatela, alla luce dei suddetti profili di responsabilità della società percettrice del finanziamento, poi fallita. Essa, infatti, era direttamente soggetta ai sopra ricordati obblighi di rendicontazione e restituzione del finanziamento, in virtù della propria autonomia patrimoniale e soggettività giuridica distinta dai soci (cfr. Cass. civ., Sez. I., n. 26012/2007).

5. Alla responsabilità della società deve affiancarsi, altresì, la responsabilità personale del socio legale rappresentante e amministratore *pro tempore* della medesima, S.Z.

Si deve, infatti, ritenere che, dapprima, l’omessa rendicontazione e lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, nonché l’omessa restituzione delle stesse, poi, siano ragionevolmente imputabili a scelte e comportamenti del medesimo amministratore, quale incaricato della gestione societaria e quale soggetto che aveva personalmente sottoscritto la domanda di agevolazione e il contratto di finanziamento, impegnandosi al rispetto delle relative condizioni di fruizione. È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che le persone fisiche collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con le proprie condotte illecite, debbano essere le prime a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato

(cfr., *ex multis*, Cass., S.U., ord. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014), per avere avuto la concreta disponibilità delle somme di spettanza pubblica, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (Cass., S.U., ord. n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013).

Il convenuto Z. ha dunque violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda e la sottoscrizione del contratto di finanziamento; non presentando, entro il termine previsto né mai successivamente, la rendicontazione degli interventi finanziati, come avrebbe dovuto in virtù delle proprie deleghe gestionali; non provvedendo alle scadenze all'integrale restituzione dell'indebito, nonostante le successive intimazioni e di Finpiemonte S.p.a.; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabili di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

La Suprema Corte, con la sentenza n. 296 del 2013, ha poi ulteriormente chiarito in materia che: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato,*

infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

Il convenuto in questione deve, quindi, rispondere dell'ammanco pubblico, in solido con la società da lui a suo tempo amministrata e ora fallita, alla luce di quanto si dirà *infra*.

6. Sotto il profilo soggettivo, alla luce della considerazioni che precedono, ritiene infatti il Collegio di ravvisare nella condotta imputabile al predetto amministratore e legale rappresentante il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento, avendo, in nome e per conto della società, richiesto, ottenuto e gestito contributi per lo svolgimento di un'attività economica, senza peraltro poi rispettare i semplici precetti che era obbligato ad osservare.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del

contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. sentenza di questa Sezione, n. 227/2022).

D'altra parte, il silenzio serbato dal convenuto di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca ed al successivo provvedimento conclusivo, costituisce elemento che conferma la connotazione in termini di intenzionalità della condotta imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione.

Tale obbligazione non rileva, infatti, soltanto sotto il profilo meramente formale ma anche in quanto essa è indispensabile, secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla legge n. 196/2009 (Allegato 1 "*Principi contabili generali*") in materia di finanza pubblica (cfr. sent. di questa Sezione, n. 56/2023, cit.), per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 143/2007 e n. 358/2007; Sez. II App., n. 253/2023); senza che sia peraltro necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 128/2015).

Tali conclusioni appaiono, altresì, coerenti con la giurisprudenza della Corte di

giustizia UE consolidatasi in tema di fondi comunitari, la quale stabilisce principi generali operanti in materia di concessione di finanziamenti pubblici (cfr. Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa *Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening* - C-383/06; Corte di giustizia CE - Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre* - C-465/10; cfr. anche questa Sezione, n. 95/2023 cit.).

Alla luce del rigoroso obbligo di rendicontazione, non possono, pertanto, assumere alcuna valenza giustificativa e/o scriminante pretese condizioni soggettive di difficoltà nell'adempimento, quali contenziosi giudiziari in atto ovvero l'età avanzata del soggetto obbligato; condizione quest'ultima che, per altro verso, non gli aveva peraltro impedito di presentare per conto della società, poco tempo prima, la domanda di finanziamento e di assumere consapevolmente gli importanti obblighi connessi.

Atteso il riscontrato elemento soggettivo doloso, i convenuti devono, in conclusione, rispondere in solido del cagionato danno erariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*quinquies*, della legge n. 20/1994.

7. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere pertanto affermata la responsabilità erariale della società I. **omissis** S.r.l in fallimento e di Z.

S. per i fatti di causa, con conseguente condanna in solido al risarcimento del residuo danno erariale, da quantificarsi nella somma di euro 46.894,75.

L'importo totale del danno, correttamente dedotto e documentato dall'attore pubblico in euro 61.894,75, deve essere infatti ridotto dell'importo di euro 15.000,00, già risarcito dall'altro amministratore *pro tempore* della società V.G.P., all'esito di giudizio abbreviato (sentenza n. 323/2024 di questa Sezione).

	Il risarcimento deve essere disposto a favore della Regione Piemonte, da	
	individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata (cfr., da ultimo,	
	Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).	
	Sulla somma come sopra determinata è altresì dovuta la rivalutazione	
	monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della	
	presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo	
	soddisfo.	
	8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	-DICHARA la contumacia della società I. omissis S.r.l. in fallimento, in	
	persona del curatore L.C.;	
	-CONDANNA in solido la predetta società I. omissis S.r.l. in fallimento, in	
	persona del curatore, e Z.S. al pagamento, in favore della	
	Regione Piemonte, dell’importo di euro 46.894,75	
	(quarantaseimilaottocentonovantantaquattro/75) , oltre a rivalutazione	
	monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di percezione del contributo	
	sino alla data di deposito della presente sentenza, e interessi legali sulle somme	
	rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;	
	-CONDANNA i medesimi convenuti in solido al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell’Erario, che si liquidano in euro 490,27	
	(quattrocentonovanta/27);	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	- pag. 16 di 18 -	

	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 19 febbraio 2025, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Cristiano Baldi, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 14/04/2025	
	per Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	Il Funzionario: Francesca CAMPANA	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri	
	- pag. 17 di 18 -	

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 14/04/2025

per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente